

interessi e rivalutazione, ovvero quell'altra somma accertanda in corso di causa, con interessi e rivalutazione.

IL CASO.it

Condannare altresì la banca convenuta a risarcire il maggior danno conseguente alla mancata disponibilità della somma complessiva di € 58.972,82 dal gennaio 2000 alla data del riaccredito nella misura che verrà ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c., tenuto conto di investimenti finanziari alternativi.

In via subordinata, accertare la violazione degli artt. 21 e 23 TUF, degli artt. 26.30 del reg. CONSOB 11522/98 anche in relazione all'art. 1176, comma II, c.c. e conseguentemente dichiarare risolto in ragione del grave inadempimenti imputabile a fatto esclusivo della banca convenuta, il contratto di borsa relativo all'acquisto di € 13.000 nominali di obbligazioni Argentina FL 99/08 in data 25.3.1999, il contratto di borsa relativo all'acquisto di € 15.000 nominali di obbligazioni Argentina TV 08/15 del 26.7.1999 e il contratto di borsa relativo all'acquisto di € 30.000 nominali di obbligazioni Argentina 10.25% del 18.1.2000, conclusi da [redacted] con la Banca [redacted] e, per l'effetto condannare la banca convenuta, ai sensi dell'art. 1453 c.c., a pagare agli odierni attori la somma di € 43.595,73, oltre interessi e rivalutazione, ovvero quell'altra somma accertanda in corso di causa, con interessi e rivalutazione.

Condannare altresì la banca convenuta a risarcire il maggior danno conseguente alla mancata disponibilità della somma complessiva di € 58.972,82 dal gennaio 2000 alla data del riaccredito nella misura che verrà ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c., tenuto conto di investimenti finanziari alternativi.

In via subordinata, accertare la violazione degli artt. 21 e 23 TUF, degli artt. 26.30 del reg. CONSOB 11522/98 anche in relazione all'art. 1176, comma II, c.c. e conseguentemente, dichiarato l'inadempimento della banca convenuta in relazione all'ordine di borsa relativo all'acquisto di € 13.000 nominali di obbligazioni Argentina FL 99/08 in data 25.3.1999, all'ordine di borsa relativo all'acquisto di € 15.000 nominali di obbligazioni Argentina TV 08/15 del 26.7.1999 ed all'ordine di borsa relativo all'acquisto di € 30.000 nominali di obbligazioni Argentina 10.25% del 18.1.2000, conferiti da [redacted] al Banca [redacted] [redacted] condannare la banca convenuta a pagare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dell'art. 1453 c.c. ovvero dell'art. 1337 c.c. ovvero dell'art. 1440 c.c., ovvero dell'art. 2043 c.c., agli odierni attori la somma di € 43.595,73, oltre interessi e rivalutazione, ovvero quell'altra somma accertanda in corso di causa, con interessi e rivalutazione.

IL CASO.it

Condannare altresì la banca convenuta a risarcire il maggior danno conseguente alla mancata disponibilità della somma complessiva di € 58.972,82 dal gennaio 2000 alla data del riaccredito nella misura che verrà ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c., tenuto conto di investimenti finanziari alternativi.

In via ulteriormente subordinata, accertare la violazione degli artt. 21 e 23 TUF, degli artt. 26.30 del reg. CONSOB 11522/98 anche in relazione all'art. 1176, comma II, c.c. e conseguentemente annullare per vizio del consenso, dolo o errore, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c., il contratto di borsa relativo all'acquisto di € 13.000 nominali di obbligazioni Argentina FL 99/08 in data 25.3.1999, il contratto di borsa relativo all'acquisto di € 15.000 nominali di obbligazioni Argentina TV 08/15 del 26.7.1999 e il contratto di borsa relativo all'acquisto di € 30.000 nominali di obbligazioni Argentina 10.25% del 18.1.2000, conclusi da [redacted] [redacted] con la Banca [redacted] e, per l'effetto condannare la banca convenuta, ai sensi dell'art. 1453 c.c., a pagare agli odierni attori la somma

Gli Benati

di € 43.595,73, oltre interessi e rivalutazione, ovvero quell'altra somma accertanda in corso di causa, con interessi e rivalutazione. **IL CASO.it**

Condannare altresì la banca convenuta a risarcire il maggior danno conseguente alla mancata disponibilità della somma complessiva di € 58.972,82 dal gennaio 2000 alla data del riaccredito nella misura che verrà ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c., tenuto conto di investimenti finanziari alternativi.

In ogni caso con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio. “;

per la convenuta:

“ Accogliere la domanda principale formulata da [redacted] di nullità del contratto quadro per mancanza di forma scritta, con conseguente nullità degli ordini di acquisto dedotti in lite; rigettare tutte le altre domande attoree.

In via riconvenzionale:

- a) condannare [redacted] e [redacted] a restituire alla Banca le somme percepite a titolo di cedola sulle obbligazioni Argentina per cui è causa, pari a € 9.655;
- b) condannare [redacted] in forma generica e dunque nel solo an, a restituire alla Banca:
 - 1) tutti i titoli acquistati dall'inizio del rapporto ad oggi;
 - 2) tutte le plusvalenze monetizzate e percepite in ragione dei titoli intermediati dall'inizio del rapporto a oggi.

Con la compensazione delle spese di lite. “.

Udienza collegiale del 29.5.2009.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 30.4.2008 i coniugi [redacted] hanno evocato in giudizio innanzi a questo Tribunale la Banca [redacted], assegnandole i termini di cui agli artt. 2 e seguenti del D.Lgs. 3/05 per la notifica della comparsa di risposta, chiedendo l'accertamento della nullità di tre ordini di acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina impartiti mediante la banca convenuta e la conseguente restituzione delle somme corrisposte per tali acquisti al netto del ricavato della loro vendita (pari a complessivi € 15.377,09), pari a € 43.595,73, ed al risarcimento del maggior danno conseguente alla indisponibilità della somma investita, pari a € 58.972,82 dal gennaio 2000 alla data della restituzione; in subordine hanno domandato la risoluzione dei relativi contratti di borsa per inadempimento della convenuta e la restituzione della medesima somma ed il risarcimento del danno suddetto; in ulteriore subordine la corresponsione delle medesime somme quale risarcimento del danno ed anche, ancora in via di subordine, l'annullamento dei medesimi contratti di borsa per dolo od errore ed il pagamento delle suddette somme.

A sostegno di tali domandi hanno esposto che il [redacted] nel marzo del 1999 si era rivolto alla filiale di Torino della banca convenuta chiedendo indicazioni per investire in sicurezza una parte dei propri risparmi ed il funzionario addetto alla consulenza aveva consigliato l'acquisto di titoli argentini, in quanto sicuri ed esenti da rischi, senza fornire altre informazioni; sulla base di queste indicazioni il [redacted] aveva quindi effettuato le seguenti operazioni di acquisto di titoli emessi dalla Repubblica Argentina:

- a) il 25.3.1999 di obbligazioni FL 99/08 di nominali € 13.000 per € 13.069,78;
- b) il 26.7.1999 di obbligazioni TV 8/15 di nominali € 15.000 per € 16.054,54;

IL CASO.it

Gli bank

c) il 18.1.2000 di obbligazioni 10,25% di nominali € 30.000 per € 29.848,50; In nessuna di tali circostanze erano state fornite informazioni circa le caratteristiche dei titoli acquistati, il rischio degli stessi, la loro destinazione ad investitori speculativi, l'esecuzione delle operazioni fuori dai mercati regolamentati ed il carattere non adeguato delle operazioni per tipologia ed oggetto.

IL CASO.it

A seguito del default della Repubblica Argentina nel febbraio 2005 il [REDACTED] aveva venduto le obbligazioni 10,25% di nominali € 30.000 per € 7.770,60, nell'aprile 2006 le obbligazioni FL 99/08 di nominali € 13.000 per € 4.081,94 e le obbligazioni TV 8/15 di nominali € 15.000 per € 3.524,55, ricavandone la somma complessiva di € 15.337,09 a fronte di un investimento complessivo di € 58.972,82, con la conseguenza che la perdita da essi subita risultava pari a € 43.595,73.

Avevano quindi vanamente chiesto alla banca convenuta di consegnare loro copia del contratto quadro di negoziazione di strumenti finanziari, degli ordini di acquisto dei titoli, del documento sui rischi generali degli investimenti e dei fissati bollati, che però la banca non aveva trasmesso, neppure a seguito dell'ordine impartito da questo Tribunale ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 5/03.

Hanno quindi prospettato la nullità del c.d. contratto quadro di negoziazione per la sua mancata redazione in forma scritta, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 23 TUF, con la conseguente nullità dei singoli ordini di borsa ed il diritto alla restituzione della suddetta somma di € 43.595,73, affermando espressamente di voler far valere tale nullità, secondo quanto consentito dal medesimo art. 23, solo in relazione ai suddetti ordini di acquisto; nonché la nullità degli ordini di borsa per mancanza della necessaria forma scritta.

Hanno anche affermato la nullità del medesimo contratto per la violazione degli obblighi informativi in ordine alla caratteristiche dei titoli ed alla rischiosità della operazione ed anche in relazione alla inadeguatezza dell'operazione per tipologia ed oggetto, nonché in ordine alla esecuzione dell'operazione fuori dai mercati regolamentati ed all'andamento dei titoli.

In subordine hanno domandato la corresponsione della medesima somma quale risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per la violazione dei medesimi obblighi informativi da parte della convenuta, la risoluzione dei contratti di borsa per inadempimento della banca, il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1337 e 1440 c.c. e l'annullamento dei medesimi contratti per errore o dolo, con la condanna della convenuta al pagamento della medesima somma di € 43.595,73, oltre interessi e rivalutazione, ed al risarcimento del maggior danno conseguente alla indisponibilità della somma investita dal gennaio 2000 fino alla data del suo riaccredito, tenendo conto di investimenti finanziari alternativi.

IL CASO.it

La convenuta ha notificato nei termini, il 1.7.2008, la comparsa di risposta, esponendo di non aver reperito il contratto quadro, sulla cui mancanza gli attori avevano fondato la domanda di dichiarazione di nullità degli ordini di borsa, ed ha quindi domandato, stante la nullità del contratto quadro per mancanza di forma scritta, di condannare gli attori a restituirle le cedole incassate, pari alla somma complessiva di € 9.655, ed anche di condannarli, in via generica, alla restituzione di tutti i titoli acquistati in forza del rapporto di intermediazione finanziaria intercorso tra essa e gli attori, ed anche tutte le plusvalenze conseguite da tali titoli, affermando che la nullità fatta valere dagli attori, una volta accertata,

G. Lanati

corrisposte per l'acquisto di tali titoli (al netto del ricavato dalla loro vendita, come richiesto dagli attori stessi), il cui pagamento risulta privo di causa a seguito della declaratoria di nullità degli ordini, con gli interessi di mora al saggio legale dalla data di proposizione della domanda, ex art. 2033 c.c., non essendovi elementi per ritenere che tali somme siano state ricevute in mala fede dalla convenuta.

IL CASO.it

Non può invece essere accolta la domanda di condanna al pagamento della rivalutazione monetaria su detta somma, trattandosi di un debito di valuta, atteso che la domanda di un creditore per debito di valuta diretta ad ottenere la rivalutazione monetaria automatica della somma dovutagli con i relativi interessi sulla somma rivalutata, come se fosse debito di valore, non può essere considerata equivalente o comprensiva di quella tendente ad ottenere il risarcimento dell'ulteriore danno ex art. 1224 c.c., sia per l'oggettiva diversità delle due pretese sia perché, al fine di ottenere il maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria, il creditore ha l'onere di proporre espressa domanda nonché di dimostrare le ragioni che la giustificano (così Cass., 29.3.1996, n. 2960).

L'accoglimento della domanda principale esclude, in relazione a tali operazioni, la necessità di esaminare le altre domande al riguardo proposte dagli attori.

Infondata pare, poi, quella di risarcimento del danno conseguente alla indisponibilità della somma investita, sia perché gli ordini sono stati dichiarati nulli e non è stato accertato un inadempimento della banca convenuta; sia perché non è stato prospettato alcunché in ordine al profilo di investitori degli attori ed alla possibile destinazione alternativa delle somme investite, non essendo neppure state dedotte prove al riguardo, ed avendo, tra l'altro, gli attori atteso fino al 2005 ed al 2006 prima di alienare i titoli del cui acquisto si dolgono, con la conseguenza che non sembra vi siano elementi per ritenere che gli attori avrebbero impiegato diversamente la somma investita nell'acquisto di dette obbligazioni argentine, né con quali modalità e dunque con quale guadagno.

La domanda riconvenzionale di restituzione proposta dalla banca, in ordine a tutti i titoli acquistati dagli attori nel corso del rapporto di intermediazione finanziaria ed alle relative plusvalenze, risulta inammissibile a causa della indeterminatezza del suo oggetto, non potendo neppure provvedersi in via generica, come richiesto dalla banca, a causa della mancata specificazione dei titoli acquistati dagli attori nel corso del rapporto e che gli stessi dovrebbero restituire, come pure delle relative plusvalenze.

La domanda di restituzione delle somme percepite quali cedole dalle obbligazioni acquistate dagli attori risulta, invece, infondata, riguardando somme costituenti frutti civili (v., in tal senso Tribunale Milano, 7 ottobre 2004, [redacted], in Foro it. 2005, I, 897), e non essendovi prova che gli stessi siano stati percepiti, in epoca anteriore alla proposizione della domanda riconvenzionale, in mala fede, con la conseguente insussistenza, ex art. 2033 c.c., del diritto alla loro restituzione.

Non si ravvisano, infine, ragioni per discostarsi dalla regola secondo cui le spese seguono la soccombenza, essendo state disattese tutte le domande riconvenzionale della convenuta, sicché quelle sostenute dagli attori debbono essere poste a carico della convenuta, come da dispositivo.

P. Q. M.

IL CASO.it

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:

Ghibinai

- Dichiaro la nullità dell'ordine impartito da [redacted] il 25.3.1999 alla S.p.a. BANCA [redacted] di acquisto delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina FL 99/08 di nominali € 13.000 per € 13.069,78.

- Dichiaro la nullità dell'ordine impartito da [redacted] il 26.7.1999 alla S.p.a. BANCA [redacted] di acquisto delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina TV 8/15 di nominali € 15.000 per € 16.054,54.

- Dichiaro la nullità dell'ordine impartito da [redacted] il 18.1.2000 alla S.p.a. BANCA [redacted] di acquisto delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina 10.125% di nominali € 30.000 per € 29.848,50.

- Dichiaro tenuta e condanna la S.p.a. BANCA [redacted] a pagare a [redacted] la somma complessiva di € 43.595,73, con gli interessi di mora al saggio legale dal 30.4.2008.

IL CASO.it

- Dichiaro inammissibile, a causa della sua indeterminazione, la domanda riconvenzionale proposta dalla S.p.a. BANCA [redacted] dei condanna degli attori alla restituzione di tutti i titoli acquistati dagli attori nel corso del rapporto di intermediazione finanziaria e delle relative plusvalenze,

- Respingo le altre domande proposte dalle parti.

- Condanna la S.p.a. BANCA [redacted] a rimborsare a [redacted] le spese processuali che si liquidano in Euro 358,72 per esposti, Euro 152,50 per anticipazione imponibili, Euro 1.146 per diritti, Euro 2.650 per onorari, oltre rimborso forfettario ex art. 15 t.p., c.p.a. ed i.v.a.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 29.5.2009, con sentenza interamente redatta dall'estensore mediante scritturazione elettronica.


IL GIUDICE ESTENSORE

Gliberali

IL PRESIDENTE F.F.

[Signature]

IL CANCELLIERE
Lidia Irene BISON



Minuta consegnata in Cancelleria
in data 3/6/09
[redacted]